

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. **273** di Repertorio **2026** _____

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Convenzione Quadro per l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria siti sul territorio della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi – Appalto verde (DM 29 Gennaio 2021)–: **Lotto 1 - Amministrazioni locali, Enti diversi da Amministrazioni Comunali, Provinciali e Città Metropolitana, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia** – CIG BA196C8449 - ID 4699

---ooo-ooo---

L'anno duemilaventisei addì otto ottobre in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, avanti a me, Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti e col mio consenso, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

- il Dott. Giovanni Librici, [redacted], nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione" "Stazione appaltante", e

- il Sig. Domenico Ciraci, [redacted] domiciliato per la carica in Mori (TN), Via Matteotti n.21, sede legale di MIORELLI SERVICE S.p.A. (C.F.: 00505590224 P.IVA: 00505590224), quale risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Trento (documento digitale n.T 661311763 del 30 giugno 2026, in atti).

il Sig. Domenico Ciraci agisce in forza di procura rilasciata con atto notarile del 17 settembre 2026 a firma del Notaio Dott. Santo Bonfiglio, con studio in Rovereto (TN), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, n.55407 di Repertorio e allegato al presente contratto ("Allegato Procura") e conservato in atti (impronta del file SHA256: a1a85050469d8e489885de7a66e826377377db99d56abdf27dcfb3dcec1b7407)

La MIORELLI SERVICE S.p.A. è mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "R.T.I. MIORELLI SERVICE S.p.A. / FIDENTE S.p.A.", di seguito denominato anche "Appaltatore", costituito con atto notarile del 17 settembre 2026 a firma del Notaio Dott. Santo Bonfiglio, con studio in Rovereto (TN), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, n.55406 di Repertorio e n.26697 di Raccolta, registrato a Trento il 18 settembre 2026 Al n. 22812 Serie 1 T, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo e allegato al presente contratto ("Allegato RTI") e conservato in atti (impronta del file SHA256: e9fe4ea86b9b739147f0a4e3b9836dc835a4fce77396472d353095d12b5b2761).

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) è composto da:

- MIORELLI SERVICE S.p.A. (C.F.: 00505590224 P.IVA: 00505590224), avente

sede in Mori, (TN), Via Matteotti n.21, nella sua qualità di parte mandataria-capogruppo;

-FIDENTE S.p.A. (C.F.: 00538270109 P.IVA: 00538270109), avente sede in Genova (GE), Via Lungobisagno Istria n.15, nella sua qualità di parte mandante.

Della identità personale di entrambi i contraenti io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che la Convenzione Quadro per l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria siti sul territorio della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi – Appalto verde (DM 29 Gennaio 2021) è stipulata dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016), nonché in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento agli articoli 1, 14, 58 e 59;
- che la presente Convenzione recepisce altresì i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, in attuazione dell'art. 57 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assicurando la sostenibilità am-

bientale degli affidamenti in conformità al Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP);

- che con Determinazione della Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio – Servizio Patrimonio della Città Metropolitana di Genova n.3711 del 24/12/2025, è stato approvato il progetto di servizio propedeutico all'affidamento dei servizi di pulizia e di igiene ambientale da eseguirsi sugli immobili delle Pubbliche Amministrazioni siti sul territorio della Regione Liguria – appalto verde (D.M. 29 gennaio 2021), redatto ai sensi degli artt. 41 e 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto, dei relativi allegati tecnici e della Relazione generale illustrativa;

- Che con Determinazione dirigenziale n. 167 del 23/01/2026 il Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Risorse della Città Metropolitana di Genova ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale mediante Convenzione ex art.26 Legge n.488/1999 e art. 1 comma 499 Legge 208/2015, per un valore complessivo stimato come segue:

Lotto 1

Importo complessivo a base di gara	€ 33.846.220,00
Importo per l'opzione di proroga (art. 120 comma 10 del Codice)	€ 8.461.555,00
Importo per quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 del Codice)	€ 6.769.244,00
Importo per modifiche *ex* art. 120 comma 1 lett. a) del Codice	€ 1.015.386,60
Valore globale stimato	**€ 50.092.405,60**

Lotto 2

Importo complessivo a base di gara	€ 6.932.358,00

Importo per l'opzione di proroga (art. 120 comma 10 del Codice)	€ 1.733.089,50
Importo per quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 del Codice)	€ 1.386.471,60
Importo per modifiche *ex* art. 120 comma 1 lett. a) del Codice	€ 207.970,74
Valore globale stimato	**€ 10.259.889,84**

- che con Determinazione dirigenziale n.2490 del 26/08/2026, come integrata da Determinazione n.2506 del 27/08/2026, esecutiva dal 08/09/2026, il Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Risorse della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento del lotto 1 dell'appalto in oggetto per un importo massimo della Convenzione Quadro pari a Euro 33.846.220,00.= (trentatremilioniottocentoquarantaseimiladuecentoventi/00) ovvero uguale all'importo a base di gara;
- che l'operatore aggiudicatario ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara nonché, ove migliorative, nella propria offerta;
- che a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, i singoli Soggetti interessati potranno aderire alla stessa mediante sottoscrizione di singoli Contratti attuativi;
- che l'operatore aggiudicatario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione Quadro, dal Bando di gara, dal Capitolato e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- che nella presente Convenzione si definiscono:

Convenzione Quadro: Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione appaltante e il Soggetto Aggiudicatario (di seguito anche *Convenzione*)

Amministrazione o Stazione appaltante: la Città metropolitana di Genova

Soggetto contraente: il soggetto (Amministrazioni locali, Enti diversi da Amministrazioni Comunali, Provinciali e Città Metropolitana, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria) che aderisce alla Convenzione e attiva i contratti attuativi.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula la Convenzione in quanto aggiudicatario

Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.

Contratto attuativo: Il contratto attivato a mezzo emissione Ordine Principale di Servizio (OPS) dal Soggetto contraente con il Soggetto Aggiudicatario per l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dalla Convenzione e dai documenti da esso richiamati

Ordine Principale di Servizio (OPS): Documento con il quale si perfeziona il contratto attuativo e con il quale i Soggetti Contraenti utilizzano la Convenzione alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa

Referente contrattuale: soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti i Soggetti Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione

RUP (Responsabile Unico di Progetto):

- per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della Convenzione è il soggetto individuato dalla Stazione appaltante;
- per il contratto attuativo è il soggetto individuato dal Soggetto Contraente

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare:

--- MIORELLI SERVICE S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Trento con iscrizione valida fino al 11 dicembre 2026;

--- FIDENTE S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 16 dicembre 2026;

- che, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione della Convenzione, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159;

- che i requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dovranno permanere in capo all'Appaltatore per tutta la durata della Convenzione, a pena della risoluzione della stessa e/o dell'adozione delle altre misure previste dal Codice;

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

I. PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante della presente Convenzione.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. MIORELLI SERVICE S.p.A. / FIDENTE S.p.A., e per essa al Sig. Domenico Ciraci, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza

riserva alcuna, l'esecuzione della Convenzione quadro avente ad oggetto: l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria siti sul territorio della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi – Appalto verde (DM 29 Gennaio 2021)–: **Lotto 1 - Amministrazioni locali, Enti diversi da Amministrazioni Comunali, Provinciali e Città Metropolitana, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia** – CIG BA196C8449 - ID 4699

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti a questa allegati o da questa richiamati.

L'oggetto della Convenzione comprende l'esecuzione dei servizi individuati nel Capitolato speciale d'Appalto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato speciale d'Appalto e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'aggiudicazione e la stipula della Convenzione non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbliche aventi sede legale nel territorio regionale in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dai Soggetti contraenti, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

La Convenzione è regolata dal Codice, dalle Determinazioni Dirigenziali citate in

premessa, da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente documento, allegati come file .p7m firmati digitalmente dalle parti:

A- il Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato A - ID.4699.capitolato.speciale.appalto.pdf.p7m")(impronta digitale SHA256: 532a1e2849ad9705c526d4f4ddbd3ee28e0a43f4e109c71510b17ea44afe7e10) comprensivo dei seguenti allegati:

A01.CSA_Stima economica_CMGe.pdf.p7m

A01.CSA_Stima economica_Globale.pdf.p7m.p7m

A02.CSA_Modello DUVRI_REV0.pdf.p7m

A03.CSA_ Elenco prezzi_DEF.pdf.p7m

A04.CSA_Schede attività.pdf.p7m

A05.CSA_Check-list per attività ispettiva.pdf.p7m

A06.CSA_Questionario di gradimento sul livello di servizi.pdf.p7m

A07.CSA_Quadro sinottico attivazione servizi e contratti attuativi.pdf.p7m

A08.CSA_Richiesta preliminare di servizio_RPS.pdf.p7m

A09.CSA_Verbale di sopralluogo.pdf.p7m

A10.CSA_ Piano delle attività_PDA.pdf.p7m

A11.CSA_Comunicazione Capienza Massimale_CCM.pdf.p7m

A12.CSA_Adesione Convenzione Quadro_ACQ.pdf.p7m

A13.CSA_Ordine principale di servizio_OPS.pdf.p7m

A14.CSA_Verbale di avvio del servizio.pdf.p7m

A15.CSA_Programma Operativo Pulizie interne_POP.pdf.p7m

A16.CSA_ Programma Operativo Igiene Ambientale _POIA.pdf.p7m

A17.CSA_Richiesta di variazione_RDV.pdf.p7m

A18.CSA_Atto aggiuntivo_OPS_AAG.pdf.p7m

A19.CSA_Corrispettivi e fatturazione.pdf.p7m

A20.CSA_Modalita operative pulizie e igiene.pdf.p7m

A21.CSA_Penali.pdf.p7m

A22.CSA_Verbale di fine servizio.pdf.p7m

(I precedenti allegati sono contenuti nel file “Allegato A - id.4699.allegati.al.csa (1).zip” avente impronta digitale SHA256: e51dbacd5fe4a7ef3c914882a13c8c16ca9eb0a5405cdb04183e4b13692210eb): Fanno altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo documento ma depositati agli atti dell’Amministrazione:

B - l’offerta tecnica e l’offerta economica (“Allegato B - Offerta tecnica ed economica.zip” – impronta digitale SHA256: f4e0fa7c650cda4cec5f3efd6b0de1b5d01bdf3cc23f301e03d4a13e47448148), comprendente i seguenti file:

- 00505590224.tecnica.miorelli.fidente.criterio.f.certificazioni.e.asseverazioni.lotto11.zip.p7m;
- 00505590224.tecnica.offerta.tecnica.discrezionale.lotto1.zip.p7m;
- 00505590224.tecnica.offerta.tecnica.pdf.p7m;
- 00505590224.economica.08.id.4699.modello.allegato.g.impegno.ex.art..102.lotto1.pdf.p7m;
- 00505590224.economica.dichiarazione.allegato.c.lotto1.pdf.p7m;
- 00505590224.economica.offerta.economica.11.pdf.p7m;

C - il modulo relativo all'appendice contrattuale "Ai sensi dell'art.28 del Regolamento (EU) 2016/679 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ("Allegato C - 02.id.4699.allegato.dpo.contrattorespesterno.pdf.p7m")

D - Il Patto di Integrità ("Allegato D"), di cui al successivo articolo 25 della presente Convenzione.

- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma "Tuttogare" al seguente link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=580

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione.

I Contratti attuativi sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordini Principali di Servizio e nel Verbale di Consegna.

Articolo 3 - Valore della Convenzione

L'importo complessivo della Convenzione aggiudicato a seguito della gara è pari, per l'intera sua durata massima di 48 (quarantotto) mesi, a Euro 33.846.220,00.= (trentatremilioniottocentoquarantaseimiladuecentoventi/00) oneri fiscali esclusi. È fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 4 e 6.

L'importo aggiudicato è uguale a quello a base di gara; i ribassi offerti in sede di gara, di cui all'offerta economica, vengono applicati sull'Elenco prezzi a base di gara (Allegato 03 al Capitolato speciale d'appalto, riportato con i ribassi offerti nell'Elenco Prezzi Aggiudicati, allegato alla Determinazione dirigenziale n.2490 del 26 agosto 2026).

L'importo della Convenzione, comprensivo delle opzioni previste all'art. 1.9 del Capitolato speciale d'appalto, rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti attuativi con i quali i Soggetti contraenti attivano il servizio nel

periodo di validità della stessa Convenzione.

L'importo è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi dei Soggetti che attiveranno i contratti attuativi nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per i Soggetti del territorio interessato, né per la Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, che, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti attuativi previsti dalla Convenzione, o per l'attivazione di contratti attuativi per un importo minore rispetto all'importo complessivo della Convenzione.

Articolo 4 - Durata della Convenzione

La Convenzione ha una durata massima presunta di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo di cui al precedente articolo 3, già incrementato ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice.

La Convenzione resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità della Convenzione non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, della Convenzione e/o dei contratti attuativi, o qualora alla scadenza dei contratti attuativi non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo

di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti attuativi mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 - Contratti attuativi

Nel periodo di validità della Convenzione, i Soggetti contraenti possono attivare i contratti attuativi nei limiti di capienza della Convenzione. Ogni Soggetto contraente può attivare uno o più contratti attuativi, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Il processo di adesione alla Convenzione e di attivazione dei contratti attuativi da parte delle Amministrazioni richiedenti è disciplinato nell'allegato 07 al Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'Appaltatore o del Soggetto contraente di non procedere alla stipula.

Il contratto attuativo si instaura, all'esito del suddetto processo, con l'emissione dell'Ordine Principale di Servizio (OPS). Non è prevista nessun'altra forma di stipula del contratto attuativo.

La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, contestualmente alla loro emissione, la Richiesta Preliminare, la Comunicazione di Capienza della Convenzione, l'Ordine Principale di Servizio e gli eventuali Atti Aggiuntivi all'ordine principale di servizio.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto dei vincoli di cui all’art. 1.2 del Capitolato speciale d’appalto.

Ciascun Soggetto contraente, aderendo alla presente Convenzione si impegna a riconoscere alla Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023, quota parte dell’incentivo previsto in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l’affidamento e il monitoraggio della Convenzione. La quota parte dell’incentivo da riconoscere alla Città metropolitana di Genova dovrà essere quantificata in misura pari al 25% dell’importo dell’incentivo stesso, calcolato ai sensi del comma 2 dell’articolo 45 del citato Decreto e del Regolamento adottato da Città metropolitana di Genova con Atto n. 23 del 28/02/2025 e ss.mm.ii., sul valore del contratto attuativo, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi.

Articolo 6 - Durata dei Contratti attuativi

La durata dei singoli contratti attuativi è stabilita dal Soggetto contraente al momento dell’attivazione.

I singoli contratti attuativi, stipulati dai Soggetti contraenti, hanno una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) mesi e un massimo di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordine Principale di Servizio, a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore della Convenzione e che il contratto attuativo sia affidato prima della scadenza della Convenzione.

In ogni caso il contratto attuativo non può avere durata superiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza della Convenzione.

È prevista, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice, la proroga dei contratti attuativi per il tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, della Convenzione e/o dei contratti attuativi, o qualora alla scadenza dei contratti attuativi non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio.

Articolo 7 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione III Schema di Convenzione Pulizia Immobili dell'allegato II.2 bis al Codice e dalla presente Convenzione.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto attuativo, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto attuativo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.2 bis al Codice il Soggetto contraente monitora l'andamento degli indici con cadenza annuale.

Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.2 bis al Codice, l'indice revisionale rilevante ai fini del presente contratto, determinato in base al CPV (90900000-6) dell'appalto, è l'indice di cui alla Tabella D dell'Allegato II.2 bis al Codice.

Considerata la natura e l'oggetto del contratto l'indice revisionale da applicare rientra tra quelli della tabella D2 che individua un'associazione a diversi indici di ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell'appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito che la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica di prezzo:

Tipo di indice	ATECO/ECOIP	Peso ponderale
IR	[812] Attività di pulizia e disinfestazione	75%
PPS	[812] Attività di pulizia e disinfestazione	15%
PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	10%

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica ai prezzi contrattuali di cui all'allegato 03 al Capitolato speciale d'appalto "Elenco prezzi".

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese della stipula del contratto attuativo.

L'indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, con cadenza annuale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 comma 4 bis del codice.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice e dall'articolo 1.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il soggetto contraente tramite il proprio direttore dell'esecuzione (o, se non nominato, il RUP) provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi di cui al presente articolo e a darne comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

Il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi della Convenzione non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà del Soggetto contraente o dell'Appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

Articolo 8 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Codice.

L'Appaltatore non può affidare a terzi, a pena di nullità del relativo contratto, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione relativamente al singolo contratto attuativo nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In particolare, si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni:

“Tutti i servizi oggetto dell'appalto nonché trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti per la percentuale massima di legge sull'importo contrattuale - 49%”

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice, si obbliga ad affidare in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

L’Appaltatore si obbliga a presentare all’Amministrazione contraente, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento affidati a piccole e medie imprese;

3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice;

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) l’impegno dell’Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore, il

meccanismo della revisione prezzi con le modalità di cui all'articolo 10 della presente Convenzione e all'Allegato II.2 bis al Codice, ivi richiamato;

e) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

4) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti dell'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni subappaltate.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto della presente Convenzione, i contratti stipulati con gli eventuali sub-fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

9.1 Garanzia definitiva sulla Convenzione

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n.0947000000136102 rilasciata il 22 settembre 2026 da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Gruppo BNP Paribas S.A. - per una somma garantita pari a € 379.077,66# (trecentosettantanovemilasettantasette/66), pari al 1,119% del valore della Convenzione, giuste le riduzioni di legge di cui all'articolo 106 comma 8.

La garanzia a favore della Stazione appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

La garanzia a favore della Stazione appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata della Convenzione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto attuativo può costituire motivo di risoluzione della Convenzione e preclude l'attivazione del contratto attuativo o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante e deli Soggetti Contraenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

9.2 Garanzia definitiva sui Contratti Attuativi

Con riferimento a ciascun contratto attuativo attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva in misura pari al 10% del valore del contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice, fatte salve le maggiorazioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto attuativo.

La garanzia definitiva costituita a favore dell'Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto attuativo ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei contratti attuativi, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 117 del Codice.

L'Appaltatore deve altresì costituire e consegnare al Soggetto contraente la seguente ulteriore garanzia:

1) una polizza assicurativa relativa a: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni a persone e/o a cose che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, senza esclusione di rischi,

conforme ai requisiti indicati nell'art. 1.12 del Capitolato Speciale, che l'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del Contratto attuativo, con i seguenti massimali:

- € 1.500.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per persona;
- € 1.500.000,00 per danni a cose o animali.

9.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e dalla sottoscrizione del contratto attuativo.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante e/o del Soggetto contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto attuativo può costituire motivo di risoluzione della Convenzione e preclude l'attivazione del contratto attuativo o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e i Soggetti contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione appaltante e dei Soggetti contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e i Soggetti contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione

Articolo 10 - Referente contrattuale

L'Appaltatore, ha nominato quale Referente contrattuale per la Convenzione il Sig. Domenico Ciraci che lo rappresenta con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione appaltante e i Soggetti Contraenti.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, assicura l'esecuzione dei lavori in modo conforme alla presente Convenzione, al Capitolato speciale d'appalto, ai documenti progettuali e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente della Convenzione si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione appaltante e ai Soggetti Contraenti.

È facoltà della Stazione appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione della Convenzione e dei rapporti discendenti.

Articolo 11 - Modalità di comunicazione

Tutte le comunicazioni tra Città Metropolitana di Genova, i Soggetti Contraenti e l'Appaltatore devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, indicando sempre nell'oggetto anche l'ID della Convenzione.

Solo in caso di impossibilità documentata possono essere utilizzate altre forme di comunicazione aventi valore legale, quali la raccomandata A.R. La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.

Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni relative alla Convenzione e ai contratti attuativi.

Articolo 12 - Monitoraggio e controlli sulla Convenzione

Nel corso della durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, la Stazione appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento della Convenzione, sia richiedendo all'Appaltatore l'elaborazione di report specifici in relazione allo stato di attuazione della Convenzione e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti attuativi relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra l'altro:

- i Soggetti Contraenti;
- gli Ordinativi Principali ricevuti, suddivisi per Soggetto Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento della Convenzione.

L'Appaltatore è responsabile per l'attivazione di contratti attuativi al di sopra della capienza della Convenzione. Pertanto s'impegna a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Articolo 13 - Penali relative all'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dal Soggetto Contraente entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contradditorio concluso, le seguenti penali:

1) Mancato rispetto delle tempistiche previste in relazione al processo di adesione alla Convenzione e attivazione dei contratti attuativi: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione della Convenzione in caso di ritardo superiore a 15 giorni);

2) Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione appaltante.

3) Mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di offerta tecnica a corrispondere una retribuzione oraria lorda pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti

impiegati in ciascun contratto attuativo per tutta la sua durata: € 100,00 (cento/00) per ciascun contratto attuativo nel quale non sia stato rispettato moltiplicato per il numero dei dipendenti e dei giorni per i quali non è stato rispettato l'impegno.

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia definitiva prestata a favore della Stazione appaltante.

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti attuativi, si fa rinvio alle fattispecie relative alle penali di cui all'Allegato 21 al Capitolato Speciale d'Appalto, il Soggetto contraente procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dal Soggetto contraente.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal Soggetto contraente, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il DEC procede all'applicazione delle penali portandole in deduzione dall'importo corrispondente sulla fattura successiva oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore a favore del Soggetto contraente, con l'obbligo per l'Appaltatore di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Soggetto contraente, pena l'eventuale risoluzione del contratto attuativo.

Il Soggetto contraente potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza

della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite il Soggetto contraente può risolvere il contratto attuativo.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento delle prestazioni a suo carico e non limita il diritto del Soggetto contraente di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto contraente, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Città Metropolitana di Genova stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che sarebbe stato senza la decadenza del fornitore

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo CCNL K 511 Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice, nonché l'impegno assunto in sede di offerta tecnica a corrispondere una retribuzione oraria lorda pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti impiegati in ciascun contratto attuativo per tutta la sua durata.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo il Soggetto contraente ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dal Soggetto contraente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 15 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto attuativo, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo

121 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 16 - Contabilità e pagamenti

Nella gestione dei contratti attuativi la contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, con particolare rimando all'Allegato 19 ed in conformità alle norme vigenti.

Il Soggetto contraente, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo

contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Stante la natura di contratto pluriennale, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata con cadenza mensile.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore, su richiesta del soggetto contraente, ha l'obbligo di rendicontare le attività svolte nell'arco del mese di riferimento, mediante l'invio di tutta la documentazione necessaria.

Il Soggetto contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 7 della presente Convenzione e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore trasmette al Soggetto contraente la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

Il Soggetto contraente entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

Il Soggetto contraente procede alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Il Soggetto contraente procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire al Soggetto contraente di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-

ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Soggetto contraente non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, non possono impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, il Soggetto contraente applica le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) la fatturazione "pro quota" da parte delle imprese partecipanti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Articolo 17 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione contraente esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione contraente non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione contraente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione contraente sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione contraente non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di

tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalla presente Convenzione comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 18 - Risoluzione e recesso

18.1 Risoluzione della Convenzione

La Stazione appaltante ha l'obbligo di risolvere la presente Convenzione nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere la presente Convenzione nei seguenti casi:

- verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori, ivi compreso l'impegno assunto in sede di offerta tecnica a corrispondere una retribuzione oraria lorda pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti impiegati in ciascuno dei contratti attuativi per tutta la relativa durata;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale, del contratto;
- accertato reiterato mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata nello svolgimento del servizio nel 25% dei contratti attuativi stipulati;

- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, di cui al successivo articolo 25 della presente Convenzione, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione della Convenzione qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con PEC di contestazione inviata dal RUP, con assegnazione all'Appaltatore di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con comunicazione da inviarsi all'Appaltatore via PEC, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto attuativo;
- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione appaltante e dai Soggetti Contraenti raggiunga il 10% del valore dei contratti attuativi attivi;
- in caso di risoluzione di contratti attuativi disposta da più di un Soggetto contraente, con riferimento a contratti attuativi di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti attuativi complessivamente attivati.

18.2 Risoluzione del Contratto Attuativo

Il Soggetto contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Attuativo da esso stipulato nei seguenti casi:

1) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare si configura un grave inadempimento in presenza del quale il Soggetto contraente può risolvere il contratto attuativo nei seguenti casi:

- qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;
- riduzione e rallentamento del servizio, sospensione, interruzione e abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione del Soggetto contraente;
- accertato reiterato mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata nello svolgimento del servizio;
- impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di offerta tecnica a corrispondere una retribuzione oraria lorda pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti impiegati nel contratto attuativo per tutta la sua durata;
- violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
- accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

- interruzione, sospensione o riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;

2) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Il Soggetto contraente avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. All'esito del procedimento, il Soggetto contraente dichiara risolto il contratto attuativo con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

I Soggetti Contraenti sono tenuti a segnalare alla Stazione appaltante le cause di risoluzione della Convenzione, di cui all'articolo 18.1, di cui siano venuti a conoscenza.

18.3 Diffida ad adempiere

Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 18.2, qualora l'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni della Convenzione, del Capitolato e del Progetto esecutivo allegato all'OPL, il Soggetto contraente assegna via PEC all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto contraente, valutate le giustificazioni eventualmente fornite, può risolvere il contratto attuativo, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

I Soggetti Contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione appaltante dei casi di contratti attuativi risolti ai sensi del presente articolo.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

18.4 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dalla Convenzione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e dell'Allegato II.14 del Codice. Alle medesime condizioni i Soggetti Contraenti hanno diritto di recedere dai propri Contratti attuativi.

18.5 Effetti della risoluzione e del recesso

La risoluzione della Convenzione comporta lo scioglimento dei contratti attuativi in essere e preclude l'attivazione di nuovi contratti attuativi.

Il recesso dalla Convenzione non incide sulla prosecuzione dei contratti attuativi in essere ma preclude l'attivazione di nuovi contratti attuativi. I Soggetti contraenti che abbiano in corso contratti attuativi hanno a disposizione, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.122, comma 5 e seguenti, e dall'art.123 comma 2 e dall'Allegato II.14 del Codice.

A seguito della comunicazione della Stazione appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del

servizio in favore deli Soggetti Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione appaltante e dai Soggetti Contraenti.

La risoluzione comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante e deli Soggetti Contraenti al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto attuativo l'Appaltatore provvede, al riesame e all'integrazione dell'Allegato 02 al Capitolato Speciale d'Appalto, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare.

Il documento così revisionato dovrà essere successivamente integrato, in collaborazione con ciascun Soggetto contraente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Articolo 20 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di

polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione alla presente Convenzione a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione della Convenzione;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione della presente

Convenzione dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 21 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione della Convenzione in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-

zioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nei contratti attuativi l'Appaltatore è individuato Responsabile esterno del trattamento dei dati, previa stipula di Appendice contrattuale ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (EU) 2016/679, come da modello ("Allegato C - 02.id.4699.allegato.dpo.contrattorespesterno.pdf.p7m") di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

La Stazione appaltante tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con la Convenzione, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Appaltatore che la presente Convenzione verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione o dei Soggetti contraenti da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'appaltatore s'impegna a manlevare la Città metropolitana di Genova e i Soggetti contraenti da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 23 - Criteri ambientali minimi

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii. recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Articolo 24 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento della presente Convenzione e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto attuativo, tra l'Appaltatore e il Soggetto contraente il Foro esclusivo competente è quello del Soggetto contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio dello stesso Soggetto contraente.

Articolo 25 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Allegato D”) e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto della Convenzione e dei Contratti Attuativi sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione della presente Convenzione sulla piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate avviene in misura fissa, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2025, n. 123 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’originale della presente Convenzione e ai suoi allegati l’Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 968,00.= (novecentosessantotto/00). L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all’Allegato I.4 al Codice, pari a Euro 1000,00.= (mille/00), l’importo di Euro 32,00.= (trentadue/00) già versato dall’Operatore per la partecipazione alla gara (contrassegni digitali n.01250093156410 del 29/10/2025 e n.012500928877971 del 13/01/2026), come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L’imposta

di bollo verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

L'imposta di bollo non è dovuta sui contratti attuativi, ai sensi della risposta a quesito n. 2875 del 29 ottobre 2024 resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Supporto Giuridico.

L'imposta sul valore aggiunto sui Contratti attuativi, alle aliquote di legge, è a carico deli Soggetti Contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Richiesto, io Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in numero fin qui di quarantasette pagine che ho letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali trovandolo conforme alla loro volontà lo hanno con me sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti ad ore 12 e 38.